



HAL
open science

Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento

Riccardo Fornasari

► **To cite this version:**

Riccardo Fornasari. Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento. Danno e Responsabilità, 2015. hal-04431955

HAL Id: hal-04431955

<https://hal.science/hal-04431955>

Submitted on 6 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

Nullità del contratto

Nullità del contratto: la rinnovata centralità dell'interesse generale dell'ordinamento

Cassazione civile, SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242 - Pres. Rovelli - Est. Travaglini - P.M. Apice (conf.) - Bettio e altro c. Sandi e altro

Il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata "ragione più liquida", ha l'obbligo di rilevare *ex officio* (e di indicare alle parti ai fini dell'attivazione del contraddittorio) l'esistenza di una causa di nullità negoziale, ancorché soggetta a regime speciale.

A seguito del rilievo officioso della nullità nell'ambito di un'azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), il giudice, ove le parti non abbiano chiesto l'accertamento della nullità, può dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio (anche nei casi di nullità speciali o di protezione, salvo che la parte interessata dichiari non volersene avvalere); ove, invece, le parti abbiano proposto domanda di accertamento, il giudice dichiara la nullità del negozio direttamente nel dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.

Il giudice, innanzi al quale sia proposta una domanda di accertamento della nullità negoziale, può rilevare *ex officio* l'esistenza di una qualsiasi causa di nullità, ancorché diversa da quella originariamente dedotta dalla parte con la domanda introduttiva.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. 4 settembre 2012, n. 14828; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 settembre 2008, n. 23674; Cass. 22 marzo 2005, n. 6170.
Difforme	Cass. 27 aprile 2011, n. 9395; 17 maggio 2007, n. 11550.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

(*omissis*).

7. I POTERI DEL GIUDICE NELLE AZIONI DI IMPUGNATIVA NEGOZIALE.

7.1. I rapporti tra nullità negoziale ed impugnative contrattuali vanno così sintetizzati:

1) Il giudice ha l'obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale;

2) Il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio *decidendi* della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale;

3) Il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento senza rilevare - né dichiarare - l'eventuale nullità, se fonda la decisio-

ne sulla base della individuata ragione più liquida: non essendo stato esaminato, neanche *incidenter tantum*, il tema della validità del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul) la nullità;

4) Il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;

5) Il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;

6) In appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità.

7.2. Va infine osservato, prima di ricostruire attraverso un più articolato schema sinottico le varie ipotesi che possono verificarsi nel giudizio di primo grado, come la

rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato risulta posta in funzione di una concezione del processo che solo un'analisi superficiale può ritenere "eccessivamente pubblicistica", e che invece, più pensosamente, fa leva sul valore della giustizia della decisione.

7.3. Il processo di primo grado. a - rilevazione ex officio della nullità da parte del giudice (art. 183 c.p.c., comma 4 - art. 101 c.p.c., comma 2).

1) A seguito della rilevazione officiosa del giudice:

- La parte propone domanda di accertamento della nullità del contratto (in via principale ovvero incidentale);
- Il giudice accerta e statuisce sulla nullità del contratto
- L'accertamento è idoneo al giudicato sulla nullità negoziale;

2) A seguito (e a dispetto) della rilevazione officiosa del giudice:

- le parti non propongono domanda di accertamento della nullità, secondo un'ipotesi è definita, nella sentenza 14828/012 e da parte della dottrina, "soltanto residuale", ma comunque meritevole di esame al fine di una complessiva disamina della questione, pur senza ricorrere ad ipotesi di scuola (è il caso dell'attore adempiente per aver versato in toto il corrispettivo in denaro di una compravendita, il quale, nonostante la rilevata nullità, insiste nella domanda di risoluzione per ottenere, oltre alla restituzione della res, anche il risarcimento dei danni; ovvero del locatore e del conduttore che abbiano entrambi interesse a che il contratto di locazione, pur indicato loro *ex officio* come nullo, non sia dichiarato tale, volendo entrambi limitare il giudizio alla questione del pagamento o meno di alcuni canoni, se la questione può risolversi sulla base della ragione più liquida - prescrizione, comprovato adempimento, comprovato inadempimento della controparte);

- le parti chiedono al giudice, in sede di precisazione delle conclusioni, di pronunciarsi sulla sola domanda originaria; In dispositivo, il giudice rigetta la domanda, *sic et simpliciter*, non potendo pronunciare la risoluzione, l'annullamento, la rescissione di un contratto nullo;

- In motivazione, il giudice dichiara di aver fondato il rigetto sulla rilevata nullità negoziale:

- L'accertamento/dichiarazione della nullità è idoneo alla formazione del giudicato, in sostanziale applicazione (peraltro estensiva) della teoria, di matrice tedesca, del cd. vincolo al motivo portante - possono citarsi, in proposito, i classici esempi della compravendita che non potrà ritenersi esistente rispetto all'obbligo di consegnare la cosa al compratore quando il diritto del venditore al prezzo sia stato negato in conseguenza della (rilevata e) dichiarata nullità del contratto (e viceversa); ovvero della locazione, che, parimenti, non potrà riconoscersi ai fini del pagamento del canone quando il diritto alla consegna della cosa sia stato negato in conseguenza della (rilevata e) dichiarata nullità del contratto. Il vincolo del motivo portante, peraltro, se si ammette che, in motivazione, il giudice possa, in modo non equivoco, affrontare e risolvere, dichiarandola, la tematica della validità/nullità del negozio, non si limiterà ai soli segmenti del rapporto sostanziale dedotti in giudizio in tempi diversi, ma si estenderà a tutti i successivi processi in

cui si discuta di diritti scaturenti dal contratto dichiarato nullo (onde la necessità di discorrere di oggetto del processo non soltanto in termini di rapporto, ma anche di negozio fatto storico/fattispecie programmatica). Si evita così il (non agevole) riferimento ai "diritti ed effetti strettamente collegati al giudicato di rigetto da nessi funzionali di senso giuridico", che renderebbe assai arduo il compito del giudice di merito.

La sostanziale differenza dell'ipotesi in esame rispetto ad un accertamento pieno iure della nullità negoziale si coglie sotto (il già indagato) aspetto della trascrizione e della (in)opponibilità ai terzi dell'effetto di giudicato: l'attore che voglia munirsi di un titolo utile a tali fini dovrà, difatti, formulare, in quello stesso processo, una domanda di accertamento, in via principale o incidentale, della nullità come rilevata dal giudice.

3) A seguito della rilevazione officiosa del giudice di una nullità speciale:

- le parti non propongono domanda di accertamento della nullità e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria;

- Il giudice rigetta (o accoglie) la domanda pronunciandosi soltanto su questa: pur avendo rilevato la nullità di protezione in corso di giudizio, non la dichiara in motivazione, limitandosi a rigettare la domanda, ove ne ricorrano i presupposti, per altro motivo, ovvero ad accoglierla, se fondata;

- Non v'è accertamento della nullità speciale nella sentenza, dunque non si pone alcun problema di giudicato, attesa la peculiare natura della nullità;

4) A seguito della rilevazione officiosa del giudice:

- le parti non propongono domanda di accertamento della nullità e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria;

- Il giudice accoglie la domanda pronunciandosi soltanto su questa:

dopo aver rilevato la nullità nel corso del giudizio, egli non la dichiara in motivazione poiché, *re melius perpensa*, nel corso del processo, all'esito delle allegazioni e delle prove offerte, si convince che la nullità da lui in origine rilevata era in realtà insussistente e dunque non poteva essere dichiarata (è il caso della nullità per difetto di causa concreta del negozio, la cui esistenza e validità sia successivamente emersa in corso di giudizio);

- Si forma il giudicato implicito sulla non-nullità del contratto, la cui validità non potrà più essere messa in discussione tra le parti in un altro processo, non avendo le parti stesse - pur potendolo, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del rilievo del giudice - formulato alcuna domanda di accertamento incidentale, e non essendo, pertanto, loro consentito di venire *contra factum proprium*, se non abusando del proprio diritto e del processo, abuso il cui divieto assume, ormai, rilevanza costituzionale ex art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

B - MANCATA RILEVAZIONE EX OFFICIO DELLA NULLITÀ DA PARTE DEL GIUDICE.

1. Il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla vali-

dità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello);

2. Il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento): si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui (ed è quello di specie) la decisione non risulti fondata sulla ragione cd. "più liquida", del cui fondamento teorico la processualistica italiana è tributaria di R.B., e la cui ratio appare efficacemente distillata nel disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 2 e dell'art. 111 Cost. e altrettanto efficacemente evidenziata nella recente giurisprudenza di questa Sezione Unite (Cass. 9.10.2008, n. 24883, in motivazione). L'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccezione compensazione legale) a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale *quaestio nullitatis* postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto (alla medesima soluzione si perverrà ove la *quaestio nullitatis* sia stata oggetto di mera difesa o di semplice eccezione da parte del convenuto, nel qual caso il giudice non avrà nessun obbligo di pronuncia in ordine ad essa, potendo ancora una volta decidere in base alla ragione più liquida, tale obbligo di pronuncia nascendo, di converso, soltanto in presenza di apposita domanda).

3. Il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento). Il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronuncii non equivocamente nel senso della validità del negozio.

4. Il giudice rigetta la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale - L'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talché, in altro giu-

dizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.

7.4. Le soluzioni adottate dal collegio sul tema dei rapporti tra rilevazione officiosa della nullità e azioni di impugnativa negoziale offrono implicita risposta all'ulteriore quesito posto alla Corte dall'ordinanza di rimessione 16630/2013 circa la portata dell'onere di conformazione gravante sulle sezioni semplici ai sensi del novellato art. 374 c.p.c., comma 3, onere che deve ritenersi limitato all'applicazione del solo principio di diritto posto a fondamento del *decisum* delle sezioni unite e che costituisce la *ratio decidendi* della fattispecie concreta, senza estendersi a tutte le ulteriori argomentazioni svolte in guisa di *obiter dictum* o comunque contenute nella parte motiva della sentenza.

7.5. Il caso di specie rientra nell'ipotesi sopra considerata sub B - 2.

7.5.1. Ne consegue l'impredicabilità dell'effetto di giudicato conseguente alla pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di rendita vitalizia, fondata sulla ragione più liquida senza che il giudice abbia, in motivazione, né rilevato né dichiarato la nullità del negozio.

7.5.2. Ne consegue il rigetto del quarto motivo del ricorso principale, non emergendo dagli atti di causa - cui la Corte ha accesso essendo denunciato un vizio processuale - alcun elemento dal quale evincere che il Tribunale di Padova, investito della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di rendita vitalizia nel contesto del procedimento definito con la sentenza n. 1187 del 1992, abbia affrontato la tematica della validità/invalidità degli atti negoziali sottoposti al suo esame.

7.5.3. Ne consegue la speculare fondatezza del ricorso incidentale, di tal che le domande di restituzioni proposte con esso devono essere accolte. Tali restituzioni vanno disposte da questa stessa Corte con decisione nel merito, non risultando all'uopo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

(*omissis*).

Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento

di Riccardo Fornasari (*)

Premessa

Le sentenze in epigrafe affrontano i contrasti emersi in giurisprudenza tra il potere di rilevazione officiosa della nullità (art. 1421 c.c.) e alcuni principi cardine del diritto processuale, e segnatamente il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) ed il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronun-

ciato (art. 112 c.p.c.), nonché l'idoneità al giudicato del rilievo/declaratoria della nullità nel caso di rigetto della domanda di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione proposta dalle parti.

Occorre osservare preliminarmente che la fattispecie della nullità deriva la propria disciplina dalla funzione particolare che le è stata attribuita dal legislatore: la tutela di interessi generali dell'ordina-

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

mento; quindi la nullità si configura quale “sanzione ordinamentale conseguente all’irredimibile disvalore dell’invalido assetto negoziale”. Acutamente rilevano le Sezioni Unite, in una sorta di “autoriflessione”, che “solo un’analisi superficiale può ritenere eccessivamente pubblicistica” tale concezione “che invece, più pensosamente, fa leva sul valore della giustizia della decisione”. Il legislatore ha voluto sanzionare il mancato rispetto delle norme fondamentali della disciplina contrattuale, che sono volte non solo alla tutela dei singoli contraenti, ma anche dell’ordinato svolgimento della vita economica, con una sanzione che causa l’invalidità assoluta del negozio e la inidoneità a produrre effetti.

Tale funzione costituisce il criterio unificante delle diverse fattispecie previste dal codice: la previsione della nullità virtuale, contrariamente all’esempio francese, dove vige il principio *pas de nullité sans texte*, evita la frammentazione delle singole ipotesi e costituisce un criterio ordinante unitario.

Le Sezioni Unite propongono, proprio sulla base del suddetto criterio, una ricostruzione della disciplina della nullità in contrasto con le varie interpretazioni precedenti, che suggerivano di riconoscere diverse ipotesi di nullità, anche in ragione dell’introduzione, a seguito delle direttive comunitarie, delle cosiddette “nullità di protezione” (1).

L’introduzione di fattispecie settoriali, apparentemente prive di un disegno unitario, ha infatti indotto a teorizzare la nullità come strumento a tutela di interessi particolari (2), e a qualificare la nul-

lità relativa come una tipologia di “annullabilità rinforzata” (3).

Tali classificazioni, seppur suggestive, sono respinte dalle Sezioni Unite, che riaffermano la necessità di interpretare la fattispecie della nullità in maniera unitaria. Anche le nullità di “protezione” devono quindi essere lette in chiave sistematica: oltre la tutela di interessi di gruppi particolari, esse tutelano interessi generali dell’ordinamento, di assoluto rilievo costituzionale, come il principio di eguaglianza, almeno formale, dei contraenti (art. 3 Cost.), e la concorrenzialità del mercato (art. 41 Cost.) (4).

La ricostruzione organica delle azioni di impugnativa negoziale

Prima di esaminare la questione attinente al momento processuale in cui la nullità possa essere rilevata d’ufficio e la sua potenziale efficacia di giudicato, è necessario effettuare una ricostruzione organica delle azioni di impugnativa negoziale. Nel caso trattato dalla sentenza n. 26242/2014 (5) gli attori proponevano domanda di risoluzione del contratto e, dopo che questa era stata respinta, agivano per la dichiarazione della nullità del medesimo contratto in un separato giudizio. La prima questione che si pone è quella della possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la nullità, e se tale rilevabilità sia differente nel caso delle azioni di adempimento/risoluzione, che trovano la loro ragione in una distonia funzionale del sinallagma, e delle azioni demolitorie

(1) Si vedano gli esempi del D.Lgs. n. 50/1992, che implementa la Dir. 85/577/CE, in materia di tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; D.Lgs. n. 58/1998, che implementa la Dir. 93/22/CE, in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari; D.Lgs. n. 185/1999, che implementa la Dir. 97/7/CE, in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza; D.Lgs. n. 190/2005, che implementa la Dir. 65/2002/CE, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; D.Lgs. n. 206/2005, che implementa la Dir. 93/13/CE, in materia di tutela dei consumatori. La questione non concerne solamente la nullità, ma l’intero diritto dei contratti. A proposito, si è parlato del “decennio che sconvolse il contratto” (V. Roppo, *Il contratto del duemila*, Torino, 2002, XI), ed è stato detto che “gli esiti del mutato volto delle nullità sono sconvolgenti sia sul piano del sistema sia su quello della teoria generale del contratto” (V. Scalisi, *Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 480).

(2) In questo senso si vedano S. Pagliantini, nota a sentenza Cass. 14828/2012, in *Contratti*, 2012, 11, 869; A. Federico, *Nuove nullità ed integrazione del contratto*, in *Le forme della nullità*, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009, 85.

(3) Tale distinzione sembra però superata anche dalla giurisprudenza comunitaria, cfr. CGUE 4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon GSM Zrt. c.E. S. Gy rfi. Invece, per un esempio di giurisprudenza che ha adottato tale categoria si veda Cass. 21 aprile 2011, n. 9263, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Con-*

tratto in genere, n. 521. In dottrina M. Girolami, *La nullità relativa di protezione: da eccezione a tertium genus nel sistema dell’invalidità negoziale*, in *Le forme della nullità*, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009, 59.

(4) Come sottolineato da F. Di Marzio, *Contratto illecito e disciplina del mercato*, Napoli, 2011, 15, l’elemento accomunante di queste innovazioni risiede nella asimmetria di forza contrattuale delle parti. Tuttavia non sfuggirà all’osservatore più attento che tali nullità rispondono ai principi fondanti dell’ordinamento comunitario, che ha come fulcro la concorrenzialità del mercato interno; da qui alcuni possibili contrasti con i principi fondanti dell’ordinamento nazionale, dove la concorrenzialità del mercato deve essere bilanciata con gli altri principi fondamentali, che hanno obiettivi diversi dalla tutela della concorrenza. Tali diversità, lette nell’ottica della politica del diritto, possono essere ricondotte alla differente impostazione alla base di un diritto liberal-borghese di stampo ottocentesco, dove si presuppone l’eguaglianza dei contraenti e la signoria della volontà, ed un diritto che risponde alle esigenze dell’attuale mercato globalizzato, dove si prende atto delle enormi differenze esistenti tra le parti, e la necessità di riequilibrare, circa alcuni aspetti, tali rapporti. In questo senso si veda sempre F. Di Marzio, *op. cit.*, Napoli, 2011, 3-4.

(5) Circa le due sentenze in epigrafe, si veda diffusamente il commento di V. Carbone, “*Porte aperte*” delle Sezioni Unite alla rilevabilità d’ufficio del giudice della nullità del contratto, in *Corr. giur.*, 2015, voce *Diritto Processuale Civile*, 88 ss.

di annullamento/rescissione, che hanno invece ad oggetto la validità del negozio.

La sentenza n. 14828/2012 (6), seppur in via di *obiter dictum*, sembrava tracciare una distinzione tra i due tipi di domande, poiché le azioni di annullamento e rescissione non postulerebbero, al contrario di quelle di adempimento/risoluzione, la validità del contratto (7). Tale orientamento viene ribaltato nelle sentenze in esame, partendo dal rilievo che la richiesta di annullamento o risoluzione presuppone comunque un contratto valido. Non vengono negate le differenze tra le diverse azioni, in particolare con riguardo al loro oggetto ed al loro scopo, ma viene riconosciuta l'omogeneità funzionale delle azioni di impugnativa negoziale. Tale omogeneità deriva dagli artt. 1432, 1446, 1450 c.c., che appaiono speculari all'art. 1467 c.c., avendo come medesima *ratio* quella di bloccare l'impugnativa negoziale della controparte. Come sottolineato dalle Sezioni Unite, tali poteri concessi al convenuto potrebbero stabilizzare definitivamente l'effetto del contratto nullo, che produrrebbe i propri effetti nonostante la propria invalidità *ab origine* (8). Sarebbe poi del tutto irragionevole escludere, a causa della nullità del contratto, la riconduzione *ad equitatem* nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, ed al tempo stesso consentire la rettificazione (in caso di domanda di annullamento) o la modificazione (in caso di domanda di rescissione) di un contratto che è ugualmente nullo.

La distinzione tra le differenti azioni di impugnativa si scontra inoltre con norme di tipo funzionale, e cioè gli artt. 1443, 1444, 1445 c.c.: completamente diversi sono gli effetti di una pronuncia di

annullamento/rescissione ed una di nullità, sia sotto il profilo risarcitorio, sia sotto quello dei diritti dei terzi acquirenti.

La soluzione offerta dalle Sezioni Unite supera definitivamente le distinzioni create dalla giurisprudenza, riconoscendo così alla fattispecie della nullità una centralità funzionale nella disciplina del contratto che precedentemente era stata limitata.

La rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità diversa da quella proposta dall'attore

L'altra differenziazione creata dalla giurisprudenza concerne la rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità diversa da quella proposta dall'attore. La questione è centrale nel caso trattato dalla seconda sentenza in epigrafe, poiché la fattispecie esaminata ha ad oggetto la mancata rilevazione *ex officio* di una causa di nullità diversa da quella proposta in primo grado.

La giurisprudenza costante negava tale possibilità, ritenuta in contrasto con il principio della domanda (9). Così come si riteneva che al giudice non fosse possibile rilevare officiosamente una causa di nullità nei casi di domanda di risoluzione, rescissione ed annullamento, poiché si riteneva che l'azione non presupponesse la validità del contratto, allo stesso modo la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che la rilevazione officiosa di una causa di nullità diversa da quella proposta dall'attore costituisse una pronuncia viziata da ultrapetizione (10). Inoltre, si asseriva che il giudice avrebbe indebitamente modificato la domanda dell'attore,

(6) Tale sentenza effettuava già un *revirement*, ammettendo la rilevabilità d'ufficio della nullità qualora fosse stata proposta domanda sia di adempimento, sia di risoluzione del contratto. Per l'orientamento precedente, che distingueva i due casi, ritenendo ammissibile la rilevazione officiosa solo in caso di domanda di adempimento, si vedano, *ex multis*, Cass. 6 ottobre 2006, n. 21632, in *Obbl. e contr.*, 2007, 494 ss.; Cass. 17 maggio 2007, n. 11550, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Contratto in genere*, n. 522; Cass. 27 aprile 2011, n. 9395, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Contratto in genere*, n. 463; la dottrina, invece, è sempre stata critica rispetto alle eccessive limitazioni alla rilevabilità officiosa della nullità, cfr. N. Irti, nota a sentenza Cass. n. 1127/70, in *Foro pad.*, 1971, I, 742, *Risoluzione di contratto nullo?*; F. Amato, *Risoluzione, rescissione, annullamento di un contratto nullo?*, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, c. 444; M. Bianca, *Il contratto*, in *Diritto civile*, a cura di M. Bianca, III, 2^a ed., Milano, 2000, 628; V. Roppo, *La nullità e il contratto nullo*, in *Trattato del Contratto*, a cura di V. Roppo, IV, Milano, 2006, 88 ss.; A. Di Majo, *La nullità*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Bessone, *Il contratto in generale*, VII, Torino, 2002, 158-159; per un'opinione conforme alla giurisprudenza cfr. G. Filanti, *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983, 113, 114, 122.

(7) La giurisprudenza sul punto era contrastante: per una

soluzione opposta rispetto a quella delineata dalla sentenza n. 14828/2012 si vedano Cass. 2 aprile 1997, n. 2858, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2459 ss.; Cass. 22 marzo 2005, n. 6170, in *Nuova giur. comm.*, 2006, I, 372 ss., con nota di Dottore, *Il senso della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale nel sistema civilistico e processuale: la Cassazione torna sull'art. 1421 cod. civ.*

(8) Si noti che tale soluzione è coerente con la funzione di tutela di interessi generali attribuita alla disciplina della nullità, che altrimenti verrebbero compromessi dalla volontà privata delle parti contraenti. Questa interpretazione è rafforzata dal fatto che dall'ordinamento non è prevista alcuna possibilità di rettificazione del negozio nullo.

(9) Cfr. Cass. 11 marzo 1988, n. 2398, in *Foro it.*, 1989, I, 1436; C. Cass. 13 dicembre 1996, n. 11157, in *Corr. giur.*, 1997, 691; Cass. 8 gennaio 2007, n. 89, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Contratto in genere*, n. 523; Cass. 22 giugno 2007, n. 14601, in *Guida dir.*, 2007, 41, 66; Cass. 28 novembre 2008, n. 28424, in *Contratti*, 2009, 449 ss.; Cass. 19 giugno 2008, n. 16621; Cass. 26 giugno 2009, n. 15093, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Sentenza civile*, n. 57; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1526, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*; Cass. 11 luglio 2012, n. 11651, in *Guida dir.*, 2012, 39, 70; *contra* invece C. Cass. n. 4181/1980.

(10) Per un'opinione conforme alla giurisprudenza dominante cfr. G. Bianchi, *Nullità ed annullabilità del contratto*, Pado-

rimediando ad una sua mancanza di attenzione o perizia, oppure modificandone le scelte strategiche processuali (11).

Tale orientamento consolidato viene travolto dalle Sezioni Unite: si rileva infatti che la domanda volta all'accertamento della nullità negoziale si identifica in ragione del *petitum*, che impone al giudice di valutare tutte le possibili cause dell'invalidità contrattuale. Inoltre, la dichiarazione della nullità, anche per una causa diversa da quella prospettata dalla parte, condivide comunque con la domanda proposta sia il *petitum*, ossia la declaratoria di invalidità, sia la *causa petendi*, e cioè l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità. Si evidenzia cioè che la domanda di nullità è unica rispetto ai diversi vizi che possono invalidare il contratto (12), affermando in modo icastico che "va pertanto affermato il principio secondo il quale la rilevabilità *ex officio* della nullità va estesa a tutte le ipotesi di azioni di impugnativa negoziale".

Scelto un approccio che sembra stabilire la primazia del diritto sostanziale su quello processuale, il precedente orientamento della S.C. poteva portare a conclusioni irragionevoli: il rigetto dei profili di nullità proposti porterebbe all'accertamento della validità del negozio, con la stabilizzazione degli effetti di un contratto invece radicalmente inefficace perché nullo (13). Corollario di questa nuova impostazione è la possibilità di rilevazione officiosa della nullità totale in caso di domanda volta all'accertamento della nullità parziale; nel caso in cui entrambe le parti insistano invece nelle originarie domande, senza integrazione *ex art.* 101 e art. 183 c.p.c., il giudice procederà al loro rigetto (14).

Pur esplicitando dettagliatamente tutta la possibile casistica processuale a seguito della rilevazione *ex officio* della nullità totale, rimane tuttavia non chiaro se il giudice dovrà limitarsi a rilevarla *incidenter tantum*, oppure se la potrà dichiarare nel dispositivo, invalidando così l'intero contratto.

Rilevazione, dichiarazione della nullità ed idoneità della pronuncia ad avere effetto di giudicato

Una volta determinata l'ampiezza della possibilità di rilevazione officiosa della nullità, è necessario distinguere tra i differenti momenti della rilevazione, della dichiarazione e dell'idoneità della pronuncia ad avere effetto di giudicato. Se gli ultimi due appaiono sovrapponibili, nel senso che, una volta dichiarata la nullità, tale dichiarazione sarà sempre idonea a formare il giudicato sul punto, i momenti della rilevazione e della dichiarazione non sono invece speculari, poiché il giudice può limitarsi a rilevare la nullità *incidenter tantum*, senza però dichiararla. La differenza tra i due momenti, e dunque la loro non necessaria consequenzialità, vorrebbe temperare i principi di diritto sostanziale e quelli di diritto processuale. Tuttavia, una volta impostata la nullità come fattispecie a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, risulta assai complicato limitare la dichiarazione della nullità (e dunque i suoi effetti rispetto alla formazione del giudicato e rispetto ai terzi) ai casi in cui intervenga una domanda di parte, dopo la rilevazione officiosa. Le Sezioni Unite svolgono l'argomentazione a partire dagli artt. 183, comma 4, c.p.c., 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost. L'attenzione è

va, 2002, 552; *contra* invece F. Di Marzio, *La nullità del contratto*, Padova, 2008, 1031-1035. Interessanti sul punto le riflessioni di D. Russo, *Profili evolutivi della nullità contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, 77-78, secondo cui il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato implicano che "la pronuncia adottata non sia diversa ed eccedente rispetto a quanto oggetto della controversia: principio che ben può esser rispettato senza procedere ad una parziale *interpretatio abrogans* dell'art. 1421".

(11) Vi è chi ha osservato che la rilevazione officiosa di una causa di nullità diversa da quella proposta dall'attore potrebbe violare il principio di terzietà del giudice, così in C. Sconamiglio, nota a sentenza, *Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 1, 1, 15.

(12) In questo senso si era già espressa la dottrina, che già riconosceva il carattere autodeterminato della domanda di nullità, cfr. C. Consolo, *Poteri processuali e contratto invalido*, in *Europa dir. Priv.*, 2010, 941 ss.; E. Mariconda, *La Cassazione rilegge l'art. 1421 c. c. e si corregge: è vera svolta?*, in *Corr. giur.*, 2005, 962 ss., 967.

(13) Le Sezioni Unite si richiamano ai principi affermati in due precedenti sentenze, aventi ad oggetto la rilevabilità offi-

ciosa di una diversa causa di prescrizione rispetto a quella allegata dalla parte (Cass. 25 luglio 2002, n. 10955, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*) e la rilevabilità officiosa di profili di nullità in tema di anatocismo ed usi bancari (Cass. 4 novembre 2004, n. 21095, in *Giur. it.*, 2005, 66 ss.).

(14) A conclusioni parzialmente diverse si giunge invece in tema di conversione. Partendo dal dato testuale dell'art. 1424 c.c., il giudice non può rilevare d'ufficio la conversione del contratto, poiché darebbe a questo una differente efficacia, in assenza di una istanza di parte; nel caso di specie si tratta infatti di interessi solo individuali e non generali, come nel caso della nullità. La soluzione è in linea con la giurisprudenza maggioritaria, cfr. Cass. 12 febbraio 1981, n. 875, in *Foro it.*, 1982, I, 1392; Cass. 1° agosto 2001, n. 10498, in *Contratti*, 2002, II, 184; Cass. 30 aprile 2012, n. 6633, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Contratto in genere*, n. 165; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2651, in *Riv. not.*, 2010, 1553 ss.; *contra* Cass. 24 agosto 1991, n. 9102, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*; Cass. 23 giugno 1987, n. 5513, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*; Cass. 30 luglio 1987, n. 6632, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*; in dottrina si veda M. Cinque, *Conversione del contratto nullo: rilevabilità ex officio e contratto contrario a norme imperative*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, 849 ss.

posta sul rinnovato potere del giudice di provocare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio. La S.C. giunge ad affermare che, sulle eccezioni rilevate d'ufficio, è possibile proporre domande nuove e svolgere attività probatoria, oltre il limite degli atti introduttivi. Tale indirizzo scardina l'assetto precedente, giungendo ad una soluzione che stabilisce la centralità del diritto sostanziale, sino a modificare le preclusioni legate alle diverse fasi processuali. Si rilevi inoltre che il presente orientamento, affermato per la nullità, potrebbe teoricamente espandersi a tutte le questioni rilevabili d'ufficio, temperando così i limiti dettati dalle rigide preclusioni processuali. Una volta rilevata officiosamente l'eccezione di nullità, le parti avranno la possibilità di proporre domanda di accertamento della nullità, oppure di mantenere ferme le proprie domande iniziali (che, nel caso in cui il giudice ritenga effettivamente sussistere una causa di nullità, saranno rigettate). Si rilevi che permane una differenza per quanto riguarda la trascrizione e, dunque, gli effetti della nullità rispetto ai terzi, nei casi in cui la nullità venga dichiarata sulla base di una eccezione rilevata d'ufficio o sulla base di una domanda di parte. L'art. 2652 c.c. prevede infatti che l'effetto prenotativo della pubblicità si produca solo in seguito a sentenza che "accoglie" la domanda. L'accertamento d'ufficio della nullità è invece soggetto a semplice annotazione a margine dell'atto ex art. 2655 c.c., cosicché i diritti acquistati *medio tempore* dai terzi non ne sono pregiudicati.

Il confine tra rilevazione e dichiarazione della nullità è però estremamente labile, soprattutto in una ricostruzione della fattispecie nullità di impianto "pubblicista", come quella elaborata dalla S.C. Stabilito infatti che la fattispecie risponde a criteri di ordine generale, risulta assai difficile limitarne la dichiarazione e dunque gli effetti in base ad una domanda di parte. Il dettato della sentenza, che sul punto potrebbe rivelarsi di non facile applicazione pratica, stabilisce che il giudice ha sempre l'obbligo di rilevare la nullità, ma la facoltà di dichiararla (tranne nei casi di nullità "protettive", dove la domanda della parte più debole è determinante). Tale facoltà di dichiarazione si traduce pe-

rò sostanzialmente in un dovere, poiché il giudice, quando rigetta le domande originarie, dichiara di aver fondato tale rigetto sulla rilevazione della nullità: la residua differenza si limita allora al profilo della trascrizione. Parzialmente diverso è invece il caso della rilevazione di una nullità speciale, poiché se le parti non chiedono al giudice di pronunciarsi su di essa, questi si limita ad accogliere o rigettare la domanda originaria, senza dichiarare nella sentenza la nullità rilevata in corso di giudizio (15).

Il quadro finale che si viene a delineare sembra dunque imporre al giudice di dichiarare la nullità ogniqualvolta questa sia rilevata, tranne lo specifico caso delle nullità di "protezione". L'unica differenza dipendente dalla proposizione o meno della domanda di nullità attiene quindi alla possibilità della trascrizione.

Il giudicato implicito esterno

Infine viene trattata la questione della formazione del giudicato sulla validità/non validità del contratto nei casi di pronunce su azioni di impugnativa negoziale. Se infatti, una volta dichiarata la nullità, questa è sempre idonea a formare il giudicato sulla questione, il problema si pone nel caso in cui il giudice si pronunci su di un'azione di impugnativa negoziale, senza che la questione della validità del contratto sia stata affrontata: attiene cioè alla formazione del cosiddetto giudicato implicito esterno.

Nel caso in cui il giudice accolga la domanda, la pronuncia sarà sempre idonea alla formazione del giudicato implicito; nel caso in cui la rigetti, essa sarà comunque idonea alla formazione del giudicato, salvo che la decisione si fondi sul criterio della ragione più "liquida". In tale evenienza il giudice, per ragioni di celerità processuale, non esamina affatto la validità del negozio, ma fonda la deliberazione su una questione di pronta decisione che definisce il giudizio (16). Chiariti i limiti della rilevazione *incidenter tantum* della nullità, la decisione sulla formazione del giudicato non poteva che seguire questa linea logica. È infatti evidente che in linea teorica, sia una pronuncia di accoglimento,

(15) Per un approfondimento sulle nullità di "protezione" e la loro rilevabilità e dichiarazione cfr. diffusamente S. Pagliantini, *La nullità di protezione tra rilevabilità d'ufficio e convalida: lettere da Parigi e dalla Corte di Giustizia*, in *Le forme della nullità*, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009; D. Russo, *Profili evolutivi della nullità contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008; F. Di Marzio, *La nullità del contratto*, Padova, 2008, 816 ss.

(16) Per una critica del precedente orientamento, secondo il quale il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma sempre, anche nel caso in cui il giudice respinga la domanda di parte, con la sola esclusione dei provvedimenti che non contengono statuizioni implicanti la validità del contratto, cfr. S. Pagliantini, nota a sentenza Cass. n. 14828/2012, in *Contratti*, 2012, 11, 869.

sia una di rigetto, postulino la validità del contratto; tuttavia, apparirebbe oltremodo iniquo, in considerazione delle ragioni di celerità e speditezza del giudizio, specie dopo la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, imporre al giudice di effettuare sempre un lungo e faticoso accertamento sulla validità del contratto, qualora il giudizio si presti ad essere definito rapidamente in virtù di altre questioni “assorbenti”. Appare opportuno rilevare, e la questione merita ulteriori approfondimenti, che tutta la analitica argomentazione delle Sezioni Unite, tiene come punto di riferimento della interpretazione della *ratio della fattispecie* della nullità il principio della “funzionalità del processo”, che in tal guisa si erge come vero e proprio faro interpretativo delle complesse questioni esaminate.

Conclusione

Le Sezioni Unite effettuano dunque, con le due sentenze in epigrafe, una completa revisione della fattispecie della nullità e della sua rilevanza d'ufficio. Fulcro dell'argomentazione è la riafferma-

ne della nullità come presidio a difesa dell'interesse generale dell'ordinamento, dunque prevalente rispetto agli interessi individuali. Da qui la possibilità del rilievo officioso ogniqualvolta sia proposta una domanda di impugnativa negoziale o una domanda di nullità per causa diversa da quella rilevata dal giudice. L'attuale formulazione degli artt. 183, comma 4, c.p.c. e 101, comma 2, c.p.c., così come interpretati dalla S.C., da un lato permette il rispetto del principio del contraddittorio, dall'altro scardina le rigide preclusioni processuali circa la proponibilità di domande nuove. Il giudice avrà sempre, salvo il caso delle nullità di “protezione” il potere di accertare, a prescindere dalla domanda di parte, la nullità del contratto: le uniche differenze riguarderanno il profilo della trascrizione. La sentenza sulle domande di impugnativa contrattuale sarà quindi idonea a formare il giudicato sulla validità del contratto, salvo il caso in cui il profilo della validità non sia assolutamente trattato, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla ragione più “liquida”.

Declaratoria officiosa della nullità del contratto e Sezioni Unite 2.0: il giudicato implicito di Paolo Laghezza (*)

A poca distanza da Cass., SS.UU., n. 14828/2012, la Suprema Corte torna a pronunciarsi a sezioni unite sulla spinosa questione della rilevanza d'ufficio della nullità del contratto e, sulla scorta di una motivazione dettagliata e ricca di riferimenti, affronta e risolve, da un lato, la questione dell'ambito di applicazione e della portata concreta del principio di rilevanza officiosa stabilito dal primo *dictum*, e, dall'altro, il complesso intreccio di tale principio, con le articolate regole dettate in tema giudicato implicito.

Il caso

Riassumere brevemente la vicenda processuale non è affatto facile (1). Nel 1992 si incardina un giudizio per la declaratoria di nullità di un contrat-

to di rendita vitalizia con cessione della nuda proprietà di un immobile. Nel 2003 il tribunale di Padova, accogliendo la domanda, dichiara la nullità del contratto, per difetto del requisito essenziale

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) La sentenza può leggersi: con commento di Palmieri, Pardolesi, *Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi)*, in *Foro it.*, 2015, I, 916; di Di Ciommo, *La rilevanza d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite della Cassazione: la nullità finalmente presa (quasi) sul serio*, *ibidem*, 922; di Menchini, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto*, *ibidem*, 931; di Proto Pisani, *Una decisione storica delle sezioni unite*, *ibidem*, 944; con

commento di Pagni, *Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2015; con con nota di Carbone, *“Porte aperte” delle Sezioni Unite alla rilevanza d'ufficio del giudice della nullità del contratto*, in *Corr. giur.*, 2015, 88; con commento di Pagliantini, *Rilevanza officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione ... a mo' di bussola per rivedere Itaca*, in *Contratti*, 2015, 113. Alla sentenza in epigrafe deve, peraltro, affiancarsi anche la sentenza gemella Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26243, a firma del medesimo estensore.

dell'alea. La Corte di appello di Venezia conferma sostanzialmente la decisione, ma la pronunzia viene impugnata innanzi alla Corte di cassazione (2), che accoglie la censura inerente all'omessa pronunzia sul motivo di ricorso con il quale i soccombenti avevano lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del contratto di rendita vitalizia per difetto di alea, sulla base del mero raffronto tra il valore dell'immobile ceduto (nei limiti della nuda proprietà) e l'entità del vitalizio, tralasciando in tal modo di considerare gli altri obblighi previsti a carico della parte nel contratto. Il giudizio viene, quindi, riassunto dinanzi alla designata Corte di Brescia, che, riesaminando le rispettive obbligazioni delle parti sotto il profilo della sussistenza dell'alea del contratto di rendita vitalizia, con sentenza del 13 gennaio 2011, respinge nuovamente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova e conferma il giudizio già espresso dal precedente giudice di appello, che aveva accertato un grave e profondo squilibrio originario, tale da determinare la nullità del contratto per mancanza di causa.

Ma in Cassazione, da ultimo, il colpo di coda: i ricorrenti, più volte soccombenti nelle precedenti fasi del giudizio, denunziano questa volta l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui la stessa sarebbe in contraddizione con un'altra sentenza (divenuta irrevocabile) pronunciata, sempre dal Tribunale di Padova nel 1992, a conclusione di un giudizio precedente a quello di primo grado che aveva aperto la presente vicenda processuale, e con la quale era stata respinta una precedente domanda di risoluzione di quello stesso contratto di rendita vitalizia. Tale pronunzia, sempre secondo i ricorrenti, costituirebbe giudicato sostanziale implicito esterno, rispetto alla questione della nullità del contratto di rendita vitalizia. Per effetto del rigetto, con tale sentenza passata in giudicato, della pregressa domanda di risoluzione si sarebbe cioè

formato il giudicato implicito esterno - rilevabile d'ufficio - sull'esistenza e validità del contratto di rendita vitalizia, ovvero sulle questioni e sugli accertamenti che avevano costituito il necessario presupposto logico-giuridico della questione o dell'accertamento oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Padova.

Tutti i nodi fatalmente vengono al pettine

All'indomani di Cass., SS.UU., 4 settembre 2012, n. 14828 (3), si sostenne giustamente che il verdetto delle Sezioni Unite ambiva a fornire precise e incontrovertibili indicazioni operative, rimuovendo ogni preclusione all'utilizzo dell'art. 1421 c.c. da parte del giudice nelle cause in cui sia domandata la risoluzione del contratto. Il giudice, si disse, può ora senza remore valorizzare gli elementi che lo inducono a ritenere che il contratto sia nullo per qualsivoglia ragione (4). Si pensava, così, in massima parte risolto l'annoso (apparente) conflitto fra il principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. (5) e il dettato di cui all'art. 1421 c.c. (6).

Per ovvi motivi non ripercorreremo in questa sede i diversi capitoli di un orientamento giurisprudenziale che, nel secolo scorso, sosteneva il principio secondo il quale il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c., andava coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicché solo nel caso in cui fosse in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice era tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, la nullità del negozio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Mentre, qualora il tema della lite vertesse direttamente sull'illegittimità dell'atto, una diversa ragione d'invalidità dello stesso non poteva essere rilevata d'ufficio, né es-

(2) Cass. 16 aprile 2008, n. 10049, ined.

(3) Cass., SS.UU., 4 settembre 2012, n. 14828, in questa *Rivista*, 2013, 273, con nota di Laghezza, *Rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto: la svolta delle sezioni unite*; e con commento di Palmieri, *Azione risolutoria e rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto: il via libera delle sezioni unite (con alcuni corollari)*, in *Foro it.*, 2013, I, 1253; con commento di Rizzi, *Il problema dei limiti alla rilevabilità officiosa della nullità*, in *Giur. it.*, 2013, 300; con commento di Scognamiglio, in *Nuova giur. civ.*, 2013, I, 28; con commento di Pagliantini, *La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle sezioni unite: "eppur si muove"?*, in *Contratti*, 2012, 869.

(4) Così Palmieri, *Azione risolutoria e rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto: il via libera delle sezioni unite (con alcuni corollari)*, cit., che chiarisce come il giudice debba allertare le

parti, sollecitando l'instaurazione del contraddittorio in proposito, e, se si convince che i suoi sospetti sono fondati, rigettare la domanda di risoluzione, fermo restando che, soltanto in questo caso, la statuizione sulla nullità è suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata.

(5) Norma che impone il limite invalicabile della domanda attorea e consente al giudicante una pronuncia d'ufficio solo sulle eccezioni che non rientrino fra quelle proponibili esclusivamente dalle parti e che non amplino la domanda ma semplicemente vi si oppongano, tendendo al mero rigetto della stessa.

(6) Che, espressamente, chiarisce come la nullità del contratto possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e debba essere rilevata d'ufficio dal giudice.

sere dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella in origine proposta dalla parte, nell'esercizio del suo diritto di azione (7). La nostra analisi prenderà, invece, come punto di partenza proprio Cass., SS.UU., n. 14828/2012, che, ricucendo le fila di significativi precedenti (8), ha infine stabilito il principio secondo il quale ogni forma di nullità del contratto, tranne quelle soggette a regime speciale, è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio in cui ne sia stata chiesta la risoluzione, fermo restando che la pronuncia sulla questione di nullità avrà efficacia di giudicato soltanto ove la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta dalle parti (9).

Ma se Cass. n. 6170/2005 (10), a suo tempo, aveva statuito che la validità del contratto si pone come pregiudiziale, non solo rispetto alla domanda di esatto adempimento, ma anche rispetto a quella di risoluzione, di annullamento e di rescissione, precisando che l'art. 1421 c.c. riguarda la pendenza di una lite avviata su domanda di parte, in cui la (non) nullità del contratto rileva proprio come condizione della decisione di merito, cosicché tra domanda di parte e rilievo di nullità vi è una rela-

zione strettamente funzionale che caratterizza la seconda come questione pregiudiziale inerente alla prima, non altrettanto hanno fatto le SS.UU. con la citata sentenza n. 14828/2012, che lasciava in sospeso almeno due cruciali argomenti di indagine.

Il primo emerge ancora nel dubbio (che le Sezioni Unite del 2012 affidano ad un *obiter dictum*) circa una possibile differenza - sul piano della rilevanza officiosa della nullità - fra l'azione di esecuzione o risoluzione del contratto, da un lato, e quella di annullamento o rescissione, dall'altro. Il tema, più volte passato al vaglio della S.C., echeggia l'opinione di parte della dottrina che procede ad un'ulteriore distinzione secondo la quale, mentre l'azione di risoluzione punta al riconoscimento di un evento estintivo della fattispecie contrattuale, rispetto al quale l'evento impeditivo costituito dalla nullità sarebbe prioritario temporalmente e logicamente, presupponendo la risoluzione la validità ed efficacia del contratto stesso, di contro l'azione di rescissione o di annullamento punta all'eliminazione di un vizio genetico del contratto e non presuppone, né l'efficacia vincolante, né la validità del contratto (11). Le ricadute sarebbero, secondo questa lettura, più che evidenti ed importe-

(7) Valga in sintesi sulla questione il richiamo a: Cass. 27 novembre 1975, n. 3974, in *Foro it.*, 1976, I, 309; 16 novembre 1978 n. 5295, *id.*, Rep., 1978, voce *Contratto in genere*, n. 222; 8 ottobre 1981, n. 5294, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 259; 29 maggio 1982 n. 3329, *id.*, 1983, I, 756; 18 gennaio 1983 n. 457, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 293; 19 luglio 1983, n. 4974, *id.*, Rep. 1983, voce *Procedimento civile*, n. 146; 24 gennaio 1984, n. 596, nella motivazione, in *Foro it.*, 1984, I, 2196; 29 novembre 1985, n. 5958, *id.*, Rep. 1985, voce *Contratto in genere*, n. 219; 12 dicembre 1986, n. 7402, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 310; 23 febbraio 1987, n. 1903, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 371; 12 agosto 1987, n. 6899, *id.*, 1989, I, 1937, con nota di Massetani; 18 maggio 1999, n. 4817, nella motivazione, in *Foro it.*, 1999, I, 2542, con nota di Palmieri; 22 aprile 1995, n. 4607, *id.*, Rep. 1995, voce *Contratto in genere*, n. 420; 9 febbraio 1994, n. 1340, *id.*, 1995, I, 611; 9 gennaio 1993 n. 141, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 407.

(8) In questo senso ad esempio v. Cass. 6 marzo 1970, n. 578, *Foro it.*, 1970, I, 1721, con nota di L. Rovelli; Trib. Cagliari 19 agosto 1986, *id.*, Rep. 1989, voce *Contratto in genere*, n. 335; Cass. 3 aprile 1989, n. 1611, *id.*, 1989, I, 1428 con commento di Mariconda, Realmonte; ed annotata da Carbone, in *Nuova giur. civ.*, 1989, I, 348; 18 luglio 1994, n. 6710, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 432; 2 aprile 1997 n. 2858, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 482, tale ultima sentenza già sosteneva che la nullità di un contratto del quale sia stato chiesto l'annullamento (ovvero la risoluzione o la rescissione) può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in via incidentale, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto; pertanto il rilievo di quest'ultima da parte del giudice dà luogo a pronuncia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia va commisurata alla domanda proposta, potendo quindi estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.

(9) Per la dottrina precedente sul tema v.: Marano, *Limiti al-*

la rilevanza d'ufficio della nullità del contratto, in *Giust. civ.*, 1990, II, 57; Irti, *Risoluzione di un contratto nullo?*, in *Foro pad.*, 1971, I, 742; Dore, *Nullità del contratto e limiti della rilevanza d'ufficio*, in *Riv. giur. sarda*, 1998, 777 s.; Vidiri, *Sulla rilevanza d'ufficio della nullità del contratto*, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2459; Catalano, *Inadempimenti reciproci e rilevanza d'ufficio della nullità del contratto*, in *Dir. e giur.*, 1995, 177; Monticelli, *Contratto nullo e fattispecie giuridica*, Milano, 1995; Monticelli, *Fondamento e funzione della rilevanza d'ufficio della nullità negoziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 683; Amato, *Risoluzione, rescissione, annullamento di un contratto nullo?*, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 444.

(10) Cass. 22 marzo 2005 n. 6170, in *Foro it.*, 2006, I, 2108, con commento di Di Ciommo, *La rilevanza d'ufficio delle nullità negoziali tra (artificiosi) limiti processuali ed incertezze giurisprudenziali*, e con nota di E. Mariconda, *La Cassazione rilegge l'art. 1421 c.c. e si corregge: è vera svolta?*, in *Corr. giur.*, 2005, 962; con nota di Dottore, *Il senso della rilevanza d'ufficio della nullità negoziale nel sistema civilistico e processuale: la Cassazione torna sull'art. 1421 c.c.*, in *Nuova giur. civ.*, 2006, I, 372; e con nota di Piloni, *La Cassazione e il rilievo ex officio della nullità contrattuale tra oggetto del giudicato, principio dispositivo e corrispondenza tra il chiesto e pronunciato*, in *Resp. civ.*, 2006, 1667. Ma cfr. inoltre: Cass. 15 settembre 2008, n. 23674, con nota di Nardi, *Risoluzione di contratto nullo e rilevanza d'ufficio della nullità*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, I, 197; con nota di Benussi, *Ancora sulla rilevanza d'ufficio della nullità*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 318, con nota di Petrone, *La transazione novativa: un contratto in cerca di autore!*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 325; Cass. 23 aprile 2010, n. 9702, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Procedimento civile*, n. 197; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956, in *Foro it.*, 2011, I, 2403, ed in *Contratti*, 2011, 677, n. Pirovano.

(11) Sul punto v. le considerazioni di Pagliantini, *La rilevanza officiosa della nullità secondo il canone delle sezioni unite: "eppur si muove"?*, cit.

rebbero un diverso limite alla rilevabilità di ufficio della nullità. Il dubbio, lasciato aperto dalla sentenza del 2012, torna ora al vaglio delle Sezioni Unite, sollecitato dalla prima ordinanza interlocutoria di rimessione: Cass. 27 novembre 2012, n. 21083 (12).

Il secondo argomento irrisolto riguarda, invece, il tema del giudicato implicito. L'altra ordinanza interlocutoria - Cass. 3 luglio 2013, n. 16630 (13) - revoca in dubbio il principio di diritto affermato nella sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012, nella parte in cui, per un verso, sostiene che, essendo la risoluzione contrattuale coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito investito della domanda di risoluzione del contratto ha il potere-dovere di rilevare, previa instaurazione del contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso e, per altro verso, precisa come il medesimo giudice di merito possa accertare la nullità *incidenter tantum* senza effetto di giudicato, a meno che non sia stata proposta la relativa domanda, pervenendo, tuttavia, alla conclusione che il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito.

Azione di esecuzione o risoluzione vs azione di annullamento o rescissione

Sulla prima questione, con la semplicità del rasoio di Occam, le Sezioni Unite precisano ora che, in tutti i casi in cui viene impugnato il contratto, il giudice di merito - in primo o in secondo grado - ha sempre l'obbligo di rilevare la causa di nullità che infici il negozio, stimolando quindi il contraddittorio sul punto. Il giudice deve, dunque, rilevare una causa di nullità negoziale ed ha la facoltà di

dichiarare la stessa (salvi i casi di nullità speciali o di protezione, rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), rigettando la domanda, sia nell'ipotesi in cui quest'ultima sia volta all'adempimento o alla risoluzione del contratto, sia ove essa tenda, invece, al suo annullamento o alla sua rescissione.

A consentire l'applicazione del principio *pluralitas non est ponenda sine necessitate*, sembra essenzialmente essere stata, più che la presunta omogeneità funzionale delle diverse azioni di impugnativa negoziale, il riconosciuto e prevalente legame della più grave fra le sanzioni previste per le patologie del negozio, con la tutela di interessi generali sovraindividuali. È la natura stessa della patologia del negozio (che impone la tutela dell'interesse generale alla rimozione del contratto) ad imporre al giudice di negare sempre l'efficacia giuridica di un negozio viziato da nullità (14). Le regole processuali, alla luce di questa necessità, rivelano sufficiente flessibilità e il quadro sinottico del capo 7 della motivazione, se letto alla luce del precedente capo 5, ne è esplicita conferma. Ben più complesso, a dire il vero, appare l'intreccio fra le sorti del contratto e le domande di parte, se non nell'ipotesi di rilievo di una differente ipotesi di nullità (15), quantomeno nel caso delle nullità di protezione (16) e, ancor più forse, della nullità parziale. Ma questi sono temi di indagine meritevoli di ben altro spazio.

Il giudicato implicito

Sull'altrettanto controversa questione del giudicato implicito, va ricordato, una volta di più, che le Sezioni Unite del 2012, allineandosi alla rotta già tracciata da Cass. n. 21108/2005 (17), avevano stabilito che la mancata segnalazione da parte del

(12) Cass., ord. 27 novembre 2012, n. 21083., con nota di Palmieri, *Azione risolutoria e rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto: il via libera delle sezioni unite (con alcuni corollari)*, in *Foro it.*, 2013, I, 1238; con nota di Scognamiglio, in *Nuova giur. civ.*, 2012, I, 15; con nota di Pagliantini, *A proposito dell'ordinanza interlocutoria 21083/2012 e dintorni: rilievo d'ufficio della nullità all'ultimo atto?*, e di Consolo, *Postilla di completamento. Il giudicato ed il rilievo officioso della nullità del contratto: quanto e come devono essere ampi?*, in *Corr. giur.*, 2013, 174.

(13) Cass., ord. 3 luglio 2013, n. 16630, pres. Felicetti, Rel. Carrato, P.M. Fucci (diff.), con nota di G. Perrotta, in *Nuova procedura civ.*, 4, 2013; di E. Viterbo, in *DeJure*; di T. Pace, in *Nuova procedura civ.*, 1, 2014.

(14) Sul punto valga il rinvio alle riflessioni già espresse in P. Laghezza, *Rilevabilità d'ufficio delle nullità del contratto: la svolta delle sezioni unite*, cit.

(15) In tema di usi bancari ed anatocismo, le Sezioni Unite hanno già chiarito che non è precluso il potere d'ufficio del giudice di indagare e dichiarare, sotto qualsiasi profilo, la nullità

del negozio, perché il potere conferito dall'art. 1421 si giustifica "in ragione della tutela di valori fondamentali dell'ordinamento giuridico"; v. Cass., SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095, con commento di Pardolesi e Palmieri, *L'anatocismo bancario e la bilancia dei Balek*, in *Foro it.*, 2004, I, 3294.

(16) Sul punto v. ora le riflessioni di: Pagliantini, *Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: quid iuris?*, cit.; e cfr.: Di Ciommo, *La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite della Cassazione: la nullità finalmente presa (quasi) sul serio*, cit.; Valle, *La nullità delle clausole vessatorie: le pronunce della corte di giustizia dell'Unione europea e il confronto con le altre nullità di protezione*, in *Contr. e impr.*, 2011, 1366; e cfr. l'opinione di Monticelli, *La rilevabilità d'ufficio condizionata della nullità di protezione: il nuovo "atto" della corte di giustizia*, nota a Corte giust., 4 giugno 2009, C-243/08, in *Contratti*, 2009, 1115.

(17) Cass. civ. 31 ottobre 2005 n. 21108, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Cassazione civile*, n. 396, e con nota di Consolo, in *Corr. giur.*, 2006, 507.

giudice di una questione rilevabile d'ufficio comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private in questo senso dell'esercizio del contraddittorio. La denuncia di tale vizio in appello, accompagnata dall'indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagionerebbe, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art. 354, comma 4, c.p.c., la rimessione in termini per lo svolgimento, nel processo d'appello, delle attività il cui esercizio non è stato possibile in primo grado. Ove invece la violazione sia avvenuta nel giudizio di appello, la sua deduzione in Cassazione determinerebbe il rinvio al giudice di merito affinché in tale sede, in applicazione dell'art. 394, comma 3, c.p.c., sia dato spazio alle attività processuali omesse.

Ma, come si è detto, restava aperto il dubbio, nel caso di mancato rilievo del vizio, sul possibile configurarsi del giudicato implicito interno (nel caso di mancato rilievo nel giudizio di gravame) o esterno (come nel nostro caso, nell'ipotesi di un precedente giudizio avente ad oggetto altra ipotesi di impugnativa negoziale e conclusosi con sentenza passata in giudicato). Le SS.UU. n. 14828/2012 si sono pronunciate solo sul primo dei due problemi, sostenendo che: "Il giudicato implicito sulla validità del contratto (...) potrà formarsi tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della validità del contratto".

La questione appare oltremodo delicata sol che si consideri come, a margine della giurisprudenza precedente al 2012 (18), era già stato osservato che, nelle pronunzie che muovevano dalla convinzione che, nel giudizio di risoluzione, non fosse possibile il rilievo officioso della nullità, si concedeva, tuttavia, all'attore la possibilità di un secondo e separato giudizio per far valere detta nullità. Mentre nelle pronunzie in cui si riteneva che anche nel giudizio per la risoluzione potesse e dovesse sollevarsi d'ufficio la questione di nullità, si finiva a volte, paradossalmente, per ritenere che, in man-

canza di tale rilievo e di censura di tale omissione in appello, si dovesse considerare addirittura formato il giudicato sulla validità del contratto, con conseguente definitiva vanificazione della *ratio* di sottesa all'art. 1421.

Solo un ristretto numero di pronunzie individuava una terza via e sosteneva che la rilevabilità officiosa della nullità del contratto, anche nell'ipotesi di domanda di annullamento, risoluzione o rescissione dello stesso, non importava la necessaria declaratoria con efficacia irretrattabile di cosa giudicata, poiché il giudicato doveva intendersi riferito alle ragioni concretamente poste a base della domanda e divenute oggetto di discussione, e non considerarsi esteso sempre e comunque all'intero giudizio (19).

La soluzione adottata dall'odierno responso si trova riassunta in piccolo vademecum al capo 7.3 della motivazione, e può estrinsecarsi nel principio secondo il quale la rilevazione d'ufficio, l'espresso accertamento e la dichiarazione della nullità del contratto, sono sufficienti, anche in assenza di una domanda espressa delle parti, alla formazione dell'effetto di giudicato sulla nullità negoziale, con effetto sia interno (nel caso di omessa specifica impugnazione) che esterno, al giudizio in corso. Ove alla rilevazione non segua la dichiarazione di nullità, si forma il giudicato implicito sulla non nullità del contratto. Nel caso in cui non sia nemmeno rilevata la causa di nullità, la pronuncia è idonea in linea generale alla formazione del giudicato implicito sulla validità (oppure non nullità) del negozio, salvo che il giudice decida sulla domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione - in base a una ragione più "liquida".

È questa, in sostanza, la valvola di sicurezza attraverso la quale passa la soluzione del caso in esame. Ma, nel contempo, appare anche come un cedimento strutturale del principio (precedentemente asserito con forza) della rilevanza assoluta di un interesse generale e superindividuale alla declaratoria di nullità del contratto. Sostenere che il giudice non ha un vero e proprio dovere di rilevare ed accertare la nullità dell'atto in quanto, se esiste una "ragione più liquida" per la definizione del giudizio,

(18) Cass. 16 agosto 2012, n. 14535, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Cosa giudicata civile*, n. 22; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 24; Cass. 12 aprile 2006 n. 8612, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Cosa giudicata civile*, n. 13, che in relazione ad un contratto di locazione ha stabilito il principio secondo il quale l'eccezione di nullità del contratto in un successivo giudizio è preclusa dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile a precedente sentenza definitiva

sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito. Cfr. Cass. 20 agosto 2009, n. 18540, *id.*, Rep. 2009, voce *Contratto in genere*, n. 415.

(19) In questo senso Cass. 16 maggio 2006, n. 11356, *id.*, Rep. 2006, voce *Contratto in genere*, n. 560 e con nota di Consolo in *Corr. giur.*, 2006, 1418.

che comporti una minore attività istruttoria e che vada comunque nel senso di far rigettare la domanda basata sul contratto nullo, equivale a smentire l'assunto su cui l'intero ragionamento delle Sezioni Unite si fonda, in ossequio a sole ragioni di economia processuale (20).

Difficile non concordare con tale considerazione. Ma chi vive la realtà delle corti di merito è ben consapevole che lasciar formare il giudicato su un tema che le parti non hanno consapevolmente trattato e che il giudice non ha nemmeno rilevato, rappresenta un rischio ben più evidente e pericoloso. E questo, non soltanto per l'eventuale (im)preparazione delle parti processuali, quanto e soprattutto, per la drammatica complicazione ed intersezione di questioni negoziali, che la realtà processuale è di frequente chiamata a dipanare e per la non remota possibilità che la questione della nullità resti, inizialmente, nascosta nelle pieghe di fattispecie concrete anche molto complesse (21). Una soluzione drastica, perché orba di una siffatta valvola di sicurezza, se dotata del merito della coerenza, pagherebbe, di contro, il prezzo dell'ingiustizia che, generalmente, accompagna le soluzioni gordiane e si tradurrebbe, ancora una volta, nella sopravvivenza nell'ordinamento, degli effetti giuridici di un contratto nullo, che è in sostanza ciò che l'ordinamento si pone di evitare.

Conclusioni

Se la soluzione proposta dalla sentenza in rassegna ha, dunque, l'indubbio merito di aver corretto alcune evidenti incongruenze presenti nella decisione delle Sezioni Unite del 2012 (22), la pur ponderosa decisione in esame produce, paradossalmente, un senso di incompletezza. A problemi complessi, è noto, non possono che darsi soluzioni articolate, capaci di rispondere, singolarmente, ad ognuna delle questioni fatalmente connesse all'argomento principale di discussione, secondo uno schema organico e, per quanto, possibile, privo di contraddizioni. In giurisprudenza, tale risultato si persegue, il più delle volte nella dimensione più concreta del conflitto fra le parti, attraverso la soluzione distinta, in diverse pronunzie, della questione principale e dei numerosi corollari che alla stessa sono necessariamente conseguenti. A questa logica sembra, tuttavia, volersi sottrarre l'odierno *dictum* delle Sezioni Unite, che affronta consapevolmente, in una motivazione che somiglia da vicino ad un saggio, il disegno di una sistemazione organica e complessiva dell'intera materia. Ma si paga il prezzo in termini di diluizione dei temi sollevati dalle ordinanze interlocutorie, nell'ambito più ampio dell'intera materia e, almeno con riferimento alla questione del giudicato interno, nel conseguente apparente iato fra la soluzione adottata (pur condivisibile) e le premesse di principio che la precedono.

(20) V. le critiche appuntate da Di Ciommo, *La rilevanza d'ufficio ex art 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite della Cassazione: la nullità finalmente presa (quasi) sul serio*, cit.; che precisa come: "Se è vero che attraverso l'esercizio officioso di tale potere l'ordinamento vuole sanzionare i privati che hanno posto in essere un atto nullo ed evitare che questo produca qualsiasi effetto nel sistema, allora necessariamente il giudice, una volta che ricavi dagli elementi portati alla sua attenzione il motivo di nullità, non può, per nessuna ragione di economia processuale e salvo il limite osservato nel precedente paragrafo, omettere di dichiarare l'atto nullo. Venendo meno a tale suo dovere, infatti, egli lascia che un contratto, affetto dalla patologia più grave che il sistema contempla, superi le forche caudi-

ne del giudizio civile senza ricevere alcuna sanzione".

(21) Vale il riferimento alla recentissima Cass. 4 febbraio 2015, n. 2040, ined., che a fronte di un'iniziale domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento di un contratto d'opera, ha visto virare la vicenda processuale verso la nullità dello stesso perché l'opera commissionata (ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 274/1929) non rientrava nelle competenze tecniche del geometra.

(22) V. sul punto le riflessioni di Menchini, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto*, cit.